

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10594/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10594 del 2021, proposto da

Teresa Anna Rita Mangano, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- ove occorra, per quanto di interesse, del Bando di concorso di cui al Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28.04.2020,

con il quale è stata indetta la “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” nella parte in cui l'art. 13, comma 8, ha previsto in riferimento alla prova scritta che «Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80» e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

- ove occorra, per quanto di interesse, del Decreto direttoriale n. 783 dell'8 luglio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10.07.2020, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso indetto con il Decreto n. 510/2020, nella parte in cui l'art. 13, comma 11, ha confermato in riferimento alla prova scritta che «11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80» e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1229 del 9.06.2021, con il quale è stata approvata «la graduatoria del Concorso indetto con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A049 per la Regione Lombardia»;

- della graduatoria allegata al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia, prot. n. 1229 del 9.06.2021, che ne costituisce parte integrante, nella quale la ricorrente non figura;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1597 del 30.06.2021, con il quale è stata approvata «la graduatoria del Concorso indetto con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A049 per la Regione Lombardia, rettificata a seguito delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sui reclami pervenuti»;

- della graduatoria allegata al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la

Lombardia, prot. n. 1597 del 30.06.2021, che ne costituisce parte integrante, nella quale la ricorrente non figura;

- del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla graduatoria di merito per la classe di concorso A049;

- della votazione assegnata dalla Commissione esaminatrice, pari a 51, nella tabella contenente la griglia di valutazione; - del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

- dell'Avviso recante la comunicazione del «Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno», indetta con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, (pubblicato sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” del 29 settembre 2020, n. 76);

- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando l'inserimento della stessa nella graduatoria rettificata del 30.06.2021, e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo, quale, a titolo meramente esemplificativo, la disposizione di prove suppletive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che con sentenza 9799/2021 di questa Sezione sono state affrontate e rigettate tutte le censure proposte;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- respinge la richiesta misura cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO